CAMERA DEI DEPUTATI N. 2874

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NASTRI

Modifiche agli articoli 173 e 1193 del codice della navigazione, in materia di documenti di bordo delle navi da pesca, e altre disposizioni tributarie e di semplificazione in favore delle imprese di pesca

Presentata il 2 novembre 2009

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la ripresa dell'aumento del prezzo del gasolio, che incide negativamente in particolare per il settore della pesca, minacciando la sopravvivenza di molte imprese marittime già da tempo in difficoltà, le condizioni di precarietà per l'importante comparto ittico si accrescono ulteriormente.

Aumentano infatti le proteste delle imprese marittime dovute all'aggravarsi della situazione di difficoltà della crisi economica, ma anche derivate dall'aumento del prezzo del petrolio. In particolare i problemi che affliggono il settore della pesca in Italia sono riconducibili anche all'impiego di natanti con motori di vecchia produzione. Tali motori, da un lato, creano danni all'ambiente, e da un altro lato, comportano consumi elevati che si traducono in un incremento dei costi che spesso si dimostra insostenibile. Sebbene il Governo Berlusconi abbia intrapreso una vasta e incisiva azione riformatrice per la modernizzazione del settore ittico volta a favorire la crescita e le capacità imprenditoriali, sono necessari nuove forme e nuovi strumenti che rendano possibile l'abbattimento dei costi in favore delle imprese di pesca.

La presente proposta di legge, pertanto, interviene per favorire e per sostenere il comparto marittimo, attraverso una revisione della tassazione della pesca, prevedendo in particolare l'estensione del regime fiscale stabilito per il comparto agricolo e la previsione di un'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) ridotta in misura pari a quella vigente per l'agricoltura. Inoltre sono previste alcune disposizioni che potranno aiutare questa fase di riorganizzazione e di crescita qualitativa del settore.

La proposta di legge risulta così articolata: l'articolo 1 stabilisce l'ambito di applicazione, precisando che esso riguarda l'attività di pesca esercitata in mare e nelle acque interne. L'articolo 2 prevede misure volte alla razionalizzazione fiscale e tributaria. A seguito dell'equiparazione tra imprenditore ittico e agricolo, stabilite dal decreto legislativo n. 226 del 2001, l'articolo 2 in oggetto prevede una serie di agevolazioni volte a sostenere il settore della pesca. Infatti con il comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nel regime agevolato agricolo, con conseguente applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, in compensazione, esclusivamente per i pescatori esercenti l'attività nelle acque interne. Il comma 2, nelle more dell'applicazione degli studi di settore, per i periodi d'imposta 2009-2011, prevede una serie di agevolazioni in favore di tutto il settore della pesca, ovvero la pesca costiera e nelle acque interne o lagunari, ivi comprese le imprese che gestiscono impianti nelle acque marine, interne e lagunari e quelle esercenti attività connesse di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 226 del 2001. La lettera *a)* del medesimo comma 2 dispone l'applicazione del regime fiscale delle attività marginali, così come disciplinato dall'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge n. 244 del 2007, prevedendo per le sole persone fisiche che svolgono attività produttive in regime di marginalità economica l'assoggettamento a un'imposizione sostitutiva agevolata dell'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 15 per cento. La finalità, pertanto, è quella di proporre l'estensione di questo regime fiscale a tutte le imprese di pesca, senza alcuna limitazione del volume di affari. Per quanto riguarda la lettera *b)* dello stesso comma 2, i parametri in questione sono quelli approvati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1996, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 28 aprile 1997. Nel settore della pesca i beni strumentali hanno un valore elevato, così come i costi per il carburante, i costi del personale, i periodi di fermo e gli imprevisti quali eventi calamitosi o condizioni marine avverse. Pertanto si propone una detrazione dal reddito imponibile derivante dall'applicazione dei citati parametri, pari al 30 per cento del valore di tutti i beni strumentali in dotazione all'impresa, siano essi in uso o in proprietà.

La lettera *c)* del medesimo comma 2 prevede che per le imprese che esercitano la pesca costiera o nelle acque interne o lagunari, ivi comprese le imprese che gestiscono impianti nelle acque marine, interne e lagunari, e quelle esercenti attività connesse di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 226 del 2001, l'aliquota dell'IRAP è fissata all'1,9 per cento.

L'articolo 3 introduce misure di semplificazione di collaudo, prevedendo l'abolizione di adempimenti inutili. Il comma 1 abolisce un adempimento inutile per le navi da pesca, dal momento che esse non sono frequentate da persone diverse dall'equipaggio e che tutte le attrezzature per lo svolgimento dell'attività sono già elencate sulla licenza di pesca.

Il decreto legislativo n. 507 del 1999, all'articolo 14, che reca novelle al codice della navigazione, ha introdotto la depenalizzazione della mancata o dell'irregolare tenuta dei documenti di bordo, senza tuttavia tracciare differenze tra coloro che non dispongono o che non aggiornano detti documenti e coloro che ne dispongono, annotandovi regolarmente quanto prescritto dalle norme, ma non sono in grado di esibirli all'autorità per semplice dimenticanza. In quest'ultimo caso l'articolo 3, comma 2, prospetta una riduzione dell'ammenda proporzionata all'effettiva portata dell'infrazione. Anche il comma 3 abolisce un adempimento inutile, visto che le fatture dei generi di provvista vanno conservate e recano la dicitura che esplicita la loro detenzione a bordo. Il comma 4 elimina sovrapposizioni pletoriche, previste dalle diverse norme vigenti, e unifica gli adempimenti. Il comma 5 elimina la

riunione periodica di prevenzione e protezione a bordo per le imbarcazioni al di sotto dei 24 metri di lunghezza, in analogia alla deroga già prevista dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 81 del 2008 per le piccole imprese. Tale eliminazione è giustificata dal fatto che le imbarcazioni in questione sono composte da equipaggi formati da poche unità lavorative (mediamente tre persone), delle quali uno è lo stesso armatore o proprietario della nave, che dovrebbe convocare le riunioni. Il confronto tra i vari soggetti che dovrebbero partecipare a queste riunioni è quindi quotidiano e la convocazione di apposite riunioni per esaminare le questioni relative alla sicurezza a bordo è del tutto superflua. Il comma 6 prevede che le commissioni territoriali per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro a bordo esercitino la propria funzione nell'ambito di linee guida stabilite a livello nazionale per evitare errori interpretativi e incomprensioni nell'ambito dell'applicazione di norme fondamentali quali quelle della sicurezza, con particolare riferimento a un settore delicato come quello della pesca. Il comma 7 è in collegamento con l'articolo 2, comma 1. Esso detta le misure di sicurezza supplementari per le unità esercenti la pesca costiera ravvicinata entro 40 miglia dalla costa. Tali misure avrebbero dovuto essere emanate da tempo ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 561 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 655 del 1994, attraverso un apposito regolamento che è stato adottato solo nell'agosto 2002 (regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 218 del 2002). In tal modo la definitiva estensione della pesca costiera dalle 20 alle 40 miglia è accompagnata dall'adozione delle opportune misure di sicurezza.

Infine, con l'articolo 4 si dispone la copertura finanziaria della legge, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2009.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Ambito di applicazione).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alla pesca esercitata in mare e nelle acque interne.

2. È considerata pesca ogni attività diretta a catturare esemplari di specie il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque indicate al comma 1, indipendentemente dai mezzi adoperati e dal fine perseguito.

ART. 2.

(Misure di razionalizzazione fiscale e tributaria).

1. Alle imprese che esercitano la pesca marittima o nelle acque interne o lagunari, ivi comprese le imprese che gestiscono impianti nelle acque marine, interne e lagunari e quelle esercenti le attività connesse di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni, si applica il regime speciale previsto dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dal citato articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 226 del 2001, e successive modificazioni.

2. Nelle more dell'applicazione degli studi di settore, per i periodi d'imposta 2009-2011 le imprese che esercitano la pesca marittima o nelle acque interne o lagunari, ivi comprese le imprese che gestiscono impianti nelle acque marine, interne e lagunari e quelle esercenti le attività connesse di cui all'articolo 3 del

decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni:

a) hanno facoltà di applicare il regime fiscale delle attività marginali, di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, senza alcuna limitazione del volume d'affari;

b) apportano una riduzione del reddito imponibile derivante dai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1996, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 28 aprile 1997, pari al 30 per cento del valore di tutti i beni strumentali in dotazione all'impresa, siano essi in uso o in proprietà;

c) applicano un'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive pari all'1,9 per cento.

ART. 3.

(Misure di semplificazione e di collaudo).

1. Alla lettera *a)* dell'articolo 173 del codice della navigazione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ad esclusione delle navi da pesca ».

2. All'articolo 1193 del codice della navigazione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è abrogato;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per le navi da pesca qualora, entro ventiquattro ore dalla notifica della violazione relativa alla mancata detenzione a bordo dei documenti prescritti, il comandante esibisca all'autorità che ha conte-

stato l'infrazione tali documenti di bordo regolarmente tenuti e aggiornati:

1) la sanzione è ridotta a 250 euro se si tratta di documenti che richiedono aggiornamento;

2) la sanzione è annullata se trattasi di documenti di cui la legge prescrive la tenuta ma che non richiedono aggiornamento ».

3. Il registro di carico dei piccoli quantitativi di generi di provvista previsto per le navi da pesca è abolito.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri interessati, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'unificazione dei seguenti adempimenti:

a) le visite mediche previste per gli imbarcati su navi da pesca e le visite previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271;

b) i collaudi delle navi da pesca previsti dal codice della navigazione e dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271;

c) i registri degli infortuni previsti dagli istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie e dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271.

5. Le navi da pesca di lunghezza fra le perpendicolari inferiore a 24 metri sono esonerate dalla riunione periodica di prevenzione e protezione a bordo di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271.

6. Il Comitato tecnico per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro a bordo, di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, determina le linee guida alle quali devono attenersi le Commissioni territoriali di cui all'articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 271 del 1999.

7. Ai fini della sicurezza, alle navi nuove o esistenti, iscritte alla terza categoria, che esercitano la pesca costiera

ravvicinata entro la distanza di 40 miglia dalla costa, si applicano il regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, nonché le seguenti disposizioni:

a) i mezzi di salvataggio devono essere dotati di zattere autogonfiabili di tipo approvato e con capacità sufficiente ad accogliere il 200 per cento delle persone a bordo;

b) i mezzi di salvataggio devono essere collocati in modo da poter essere prontamente utilizzati in caso di emergenza. Le eventuali cinghie di ritenuta devono essere munite di dispositivo di sganciamento idrostatico di tipo approvato. La sistemazione a bordo deve consentire il libero galleggiamento e ogni zattera deve essere sistemata con la barbetta collegata alla nave;

c) i sistemi di comunicazione a bordo devono comprendere l'installazione di un telefono satellitare e di un apparato di controllo satellitare, nonché di un apparato VHF.

8. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655, è abrogato. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, al fine di adeguarlo a quanto disposto dalla presente legge.

Art. 4.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, quantificato in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del fondo speciale di

parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 0,35

16PDL0031820